



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



**ACCORDO SU MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50**

L'anno 2018, il giorno tredici del mese di febbraio, nella sede municipale di Pelago, Viale Rimembranza 40 alle ore 12, a seguito convocazione delle OO.SS. firmatarie dei CCNL e della RSU dell'Ente con nota prot. n. 2038 dell'8.2.2018, si sono incontrati:

- La Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Pelago costituita dal Dr. Giuliano Migliorini e dal Rag. Mariano Pinzauti autorizzata alla contrattazione decentrata in oggetto con deliberazione della giunta comunale n. 13 dell' 8.2.2018 ;

e

- Le OO. SS.. UIL Funzione pubblica nella persona del Sig. Battini Giancarlo e la RSU dell'Ente costituita dai Sigg.ri Berni Gabriele,,Romoli Andrea e Rotini Daniele;

La CGIL funzione Pubblica di Firenze ha inviato comunicazione di non poter partecipare per precedenti impegni assunti;

Le altre sigle Sindacali non hanno comunicato alcunché.

All'odg del presente incontro la contrattazione in merito ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs. 50/2016.

La delegazione trattante di parte pubblica espone i criteri e le modalità di ripartizione riportati nello schema di regolamento già messo a disposizione preventivamente della RSU.

La RSU dell'Ente si dichiara d'accordo con criteri e modalità indicati nel predetto schema di regolamento.

Le parti quindi decidono di sottoscrivere il presente accordo e lo schema di regolamento allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Delegazione Trattante dell'Ente

La RSU dell'Ente

Via Ponte Vecchio,1 (FI) Tel. 055/8327301 Fax 055/8326839

E-mail: migliorini@comune.pelago.fi.it

P.Iva 01369050487



COMUNE DI PELAGO

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/16
e successive modifiche ed integrazioni**

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'
- Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3. COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

CAPO II - INCARICHI

- Art. 4. GRUPPO DI LAVORO
- Art. 5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
- Art. 6. RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO III - FONDO

- Art. 7. CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE (FI)
- Art. 8. CALCOLO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF)
- Art.10. DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO
- Art.11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF)
- Art.12. ENTRATA IN VIGORE
- Art.13. DISPOSIZIONI FINALI

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large, stylized signature on the right and several smaller, more compact initials or signatures on the left and center.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (d'ora in avanti denominato anche "Fondo") di cui all'articolo 113 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016.
2. Il presente Regolamento si applica alle **attività compiute dopo il 19/4/2016**, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da applicare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.
3. L'attribuzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Fondo di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e' costituito dalla percentuale (2%) dell'importo dei lavori posto a base di gara dell'opera o del lavoro per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
2. Il fondo e' riconosciuto per le attività previste dall'art. 113 comma 2 necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, e partecipano alla ripartizione del fondo:
 - il responsabile del procedimento;
 - i dipendenti pubblici interni ed esterni che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
 - i loro collaboratori.

Art. 3. COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui al presente Regolamento e' costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, in misura non superiore al 2 % calcolato sull'importo dei lavori posti a base di gara.
2. L'importo dei lavori a base di gara e' determinato dalla somma dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e l'importo degli oneri di sicurezza per la realizzazione di detti lavori.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro tecnico economico del relativo progetto dell'opera o lavoro pubblico.
4. Sono ammessi al fondo tutti i lavori, i servizi e le forniture di importo a base di gara superiore a 20.000 Euro
5. Il Fondo (F) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 come previsto viene suddiviso in.
 - "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo F destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
 - "FONDO PER INNOVAZIONE" (FI): parte del Fondo F destinata all'innovazione (20% del Fondo).



3

CAPO II - INCARICHI

Art. 4. GRUPPO DI LAVORO

1. Al fine di procedere alle attività di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento è costituito un "Gruppo di Lavoro", formato da personale interno (eventualmente integrato da dipendenti di altri Enti pubblici), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa.

La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata con atto del Responsabile Unico del Procedimento.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

2. Gli affidamenti delle attività di cui sopra sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio nel quale dovranno essere riportati i nominativi del personale interno ed esterno di altre Amministrazioni Pubbliche incaricato.

3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Non beneficiano del fondo i dipendenti inquadrati con qualifica dirigenziale.

6. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016

Art. 5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Amministrazione provvede ad informare sugli incarichi affidati, conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori e dall'importo dell'incentivo attraverso la pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 6. RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.


Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito anche presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

CAPO III - FONDO (F)

Art. 7. CALCOLO DEL FONDO PER INNOVAZIONE (FI)

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are some initials. On the right, there is a large, complex signature that appears to be a stylized name, possibly 'C. Rossi', with a small number '4' written below it. There are also some other smaller initials scattered around.

1. Il 20% del Fondo (F) di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8. CALCOLO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF)

1. L'80% del Fondo (F) di cui all'art. 3 costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche.

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Art. 9 DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO

La ripartizione del Fondo FF per funzioni tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti figure ed attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e gli incaricati appartenenti all'Ufficio del RUP (anche utilizzando in detto ufficio inquadramenti di natura tecnica e/o amministrativa)
- b) il Direttore dei Lavori e gli incaricati appartenenti all'Ufficio del D.L. (anche utilizzando in detto ufficio inquadramenti di natura tecnica e/o amministrativa)
- d) il Collaudatore o redattore Certificato di Regolare Esecuzione e gli incaricati appartenenti all'Ufficio del Collaudatore (anche utilizzando in detto ufficio inquadramenti di natura tecnica e/o amministrativa)

Le percentuali

- Responsabile del Procedimento ed Ufficio del RUP	50%
- Centro unico appalti (se utilizzato)	10%
- Direttore Lavori ed Ufficio del D.L.	30%
- Collaudatore redattore C.R.E. ed Ufficio	10%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Nel caso non ci si avvalga del Centro Unico Appalti (CUA) la quota parte dell'incentivo previsto verterà' attribuito alla figura del R.U.P. e dell'Ufficio di supporto al RUP

La ripartizione del fondo per funzioni tecniche (FF) è operata dal Responsabile di Area competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. Le quote percentuali relative alle sopra descritte prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie;


Qualora il responsabile del procedimento coincida con il direttore dei lavori o il coordinatore, per la sicurezza o collaudatore, le singole quote di competenza sono cumulate.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 10. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF)

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile Area competente previa verifica dei contenuti, sentito il Responsabile Unico del Procedimento che accerta ed assevera le attività svolte e motiva le proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo FF avviene successivamente all'approvazione del Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione.



5

Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

2. Il dipendente dovrà dichiarare di non superare nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

Art. 11. UTILIZZO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE (FI)

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 12. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si applica alle **attività compiute dopo il 19/4/2016**, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da applicare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

2. Per i lavori per i quali alla data del 20/4/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 163/06.

Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.

